



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

Z:\Ambiente\Inquinamento - Pm10\Ordinanze\OrdinanzaBlocco2009tpl.doc

Area 2 – Servizi al Territorio, OO.PP. e Ambiente
Ufficio Ambiente

Ordinanza n. 742

Prot. n. 55549

Oggetto: Divieto di transito autobus TPL e turismo Euro 0 – Anno 2009.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA la Legge 04.11.1997 n. 413 "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da Benzene" che prevede, al suo art. 3, che i Sindaci possano adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 30.04.1982, n. 285, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base di criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità;

CONSIDERATO che per rilevare i livelli di inquinamento dell'aria è stata predisposta, su atto di indirizzo della Regione Toscana, una rete di centraline di rilevamento generalmente di proprietà delle Amministrazioni Provinciali e normalmente gestite dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

CONSIDERATO che l'U.E. impone, con le Direttive di omologazione dei veicoli, obiettivi di progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare, e con le Direttive sulla qualità dell'aria fissa i limiti degli inquinanti dispersi in atmosfera da non superare per la protezione della salute umana;

VISTA la Direttiva 1999/30/CE del 22.04.1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, particelle e piombo (SO₂, NO_x, NO₂, PTS, Pb);

VISTA la Direttiva 2000/69/CE del 16.11.2000, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per Benzene e Monossido di Carbonio;

VISTO il D.M. 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle due direttive predette, che stabilisce valori limite e termini precisi entro i quali detti valore limite devono essere raggiunti (2005 e 2010) per materiale particolato, biossido di azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo e monossido di carbonio, e al tempo stesso ribadisce la competenza dei Sindaci ad adottare le misure di limitazione della



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

Z:\Ambiente\Inquinamento - Pm10\Ordinanze\OrdinanzaBlocco2009tpl.doc

circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 285/1992;

VISTA la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTA la D.G.R. n. 1325 del 15.12.2003 "Presca d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 351/1999 e del D.M. 261/2002 – Abrogazione della D.G.R. n. 1406/2001", dalla quale si rileva che il territorio dell'Area Omogenea Fiorentina presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell'aria recepite con DM 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare, con uno specifico Piano di Azione, alcune misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa;

VISTI gli Accordi di Programma del 2003 e del 2005 firmati in data 10.10.2003 e 20.12.2005 da Regione Toscana, Anci, Urpt, Province e Comuni, che programmavano limitazioni alla circolazione finalizzate al rinnovo del parco veicolare;

CONSIDERATO che i divieti sono stati applicati in attuazione dei vari Accordi e nel rispetto dei Piani di Azione Comunale, con progressività al parco veicolare più vecchio, nell'ottica di arrivare ad un rinnovo del parco, con la finalità di avere in circolazione veicoli con fattori di emissione specifici sempre più ridotti, ottenuti sia dal naturale ricambio del parco sia mediante l'applicazione di divieti e l'erogazione di incentivi economici;

VISTA l'ordinanza n. 582 del 29.12.2006, prorogata con ordinanza n. 739 del 28.12.2007, con la quale sono stati disposti i divieti di transito dal 1° gennaio 2007 agli autobus ed autosnodati M2 ed M3 non conformi alla direttiva 91/542 CEE e successivi aggiornamenti, destinati sia al TPL che al turismo nei giorni di domenica con orario 0.00 – 24.00;

VISTO l'Accordo 2007 – 2010 tra Regione Toscana, Anci, Urpt, Province e vari Comuni per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico, sottoscritto in data 10.05.2007 che, in coerenza e continuità con i precedenti Accordi del 10.10.2003 e del 20.12.2005, all'art. 6 impegna i vari soggetti sottoscrittori all'adozione di misure specifiche ed individua ulteriori interventi per il risanamento della qualità dell'aria ambiente, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10 e dei suoi precursori, al fine di perseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria vigenti e di avviare il percorso verso il rispetto di quelli che entreranno in vigore al 2010 (relativi al biossido di azoto NO2, PM10 fase II, benzene e ozono);

VISTE la D.G.R. n. 316 del 07.05.2007 che approva il suddetto Accordo e la Deliberazione n. 49 del 24.04.2007 con la quale la Giunta Municipale di Bagno a Ripoli ha approvato l'Accordo ed ha stabilito di aderire allo stesso;

VISTO il Piano di Azione Comunale 2007 – 2010 redatto ai sensi della D.G.R. n. 412 dell'11.06.2007, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 85 del 24.07.2007 che contiene le azioni ed i progetti pianificati dall'Amministrazione Comunale, da attuarsi in modo progressivo dal 2007 al 2010 e dove sono confermati gli interventi sulla sorgente traffico mediante limitazioni della circolazione veicolare;



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

Z:\Ambiente\Inquinamento - Pm10\Ordinanze\OrdinanzaBlocco2009tpl.doc

VISTA la deliberazione n. 57 del 28 gennaio 2008 nella quale la Giunta Regionale:

- indica di posticipare il “...divieto di circolazione degli autobus Euro 0 per due giorni feriali alla settimana, già previsto dall’Accordo a partire dall’anno 2008, come richiesto verbalmente dal Settore Pianificazione Mobilità e Trasporti della Regione Toscana e ribadito con la nota prot. n. 00224664/0-060-020 del 24 gennaio 2008 per consentire alle aziende che effettuano servizio di TPL l’acquisizione ed il montaggio dei dispositivi antiparticolato che saranno individuati dall’apposita sperimentazione promossa dalla Regione Toscana e ancora in corso...”;
- prende atto “...della comunicazione dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Logistica, Viabilità e Trasporti prot. n. 58 del 25.01.2008 che, indicando gli interventi del suo Assessorato, operati e in corso di predisposizione per il rinnovo del parco autobus per il TPL, ritiene di proporre di posticipare le ulteriori misure di limitazione alla circolazione degli autobus Euro 0, in quanto la loro attuazione potrebbe comportare una carenza nel trasporto pubblico e di conseguenza anche maggiori effetti ambientali indotti...”;
- indica al punto 10 “...l’opportunità della posticipazione del divieto di circolazione degli autobus Euro 0 per due ulteriori giorni feriali alla settimana...”;

CONSIDERATO inoltre che anche il Prefetto di Firenze con nota del 13.12.2007 all’Assessore Regionale alla Viabilità e Trasporti, assunta agli atti, esprime timori per le gravi ripercussioni sull’utenza che una interruzione del servizio dovuta alla limitazione dei mezzi potrebbe arrecare;

CONSIDERATO che in ottemperanza agli impegni assunti, le limitazioni interesseranno tutti i veicoli individuati dalla sopracitata tabella 2 dell’art. 8 e dovranno necessariamente essere attuate in maniera coordinata dai Comuni dell’Area Omogenea e dai restanti Comuni firmatari dell’Accordo 2007 – 2010 al fine di aumentare l’efficacia del provvedimento;

PRESO ATTO che i veicoli oggetto delle limitazioni sono tra i più vecchi del parco circolante e sono quelli che hanno emissioni specifiche più elevate e che i provvedimenti di limitazione riguardanti tali veicoli hanno effetto sulla riduzione delle emissioni totali da traffico, in particolare sulla riduzione degli inquinanti PM10, benzene, ossidi di azoto e precursori dell’ozono, effetti che saranno monitorati da parte di Arpat;

CONSIDERATO che con finanziamento della Regione Toscana sono stati avviati nel corso del 2007, e proseguiti nel 2008, progetti coordinati da Arpat e Ataf per la sperimentazione di interventi tecnici e dispositivi per la riduzione della presenza di particolato nei gas di scarico degli autobus TPL Euro 0, i cui risultati finali non sono ancora disponibili in quanto la sperimentazione non è terminata;

CONSIDERATO altresì che il Ministero dei Trasporti ha emanato un Decreto Interministeriale “Regolamento recante disposizioni concernenti l’omologazione e l’installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli”;

CONSIDERATO inoltre che le Aziende di TPL e Turismo potranno montare soltanto dispositivi provvisti dell’omologazione ministeriale ed avranno la possibilità di giudicare la qualità delle offerte di mercato grazie anche ai risultati della sperimentazione;

PRESO ATTO che nelle riunioni del Tavolo Tecnico regionale, istituito ai sensi



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

Z:\Ambiente\Inquinamento - Pm10\Ordinanze\OrdinanzaBlocco2009tpl.doc

dell'art. 13 dell'Accordo 2007-2010, la Regione Toscana ha ribadito che per l'anno 2009 il divieto al TPL dovrà essere mantenuto per la sola domenica in quanto il Settore Trasporti della Regione si è già attivato per finanziare le aziende che devono provvedere alla installazione dei filtri antiparticolato sui mezzi Euro 0 circolanti;

RITENUTO pertanto di confermare per gli autoveicoli di cui all'art. 54 del Nuovo Codice della Strada - autobus ed autosnodati M2 e M3 – non conformi alla Direttiva 91/542 CEE o successivi aggiornamenti, siano essi destinati al TPL che al turismo, il divieto di transito nelle porzioni dei centri abitati di Bagno a Ripoli, Grassina e Antella, la domenica con orario 00.00 – 24.00, ritenendo valide le suddette motivazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

CONSIDERATO che gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, regolamentano, rispettivamente, la circolazione nei centri abitati e fuori di essi;

ORDINA

- 1) che dal **01 GENNAIO 2009 nei giorni di DOMENICA, sia ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO** nelle porzioni dei centri abitati di Bagno a Ripoli, Grassina e Antella, così come evidenziato nella planimetria (che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale) ed indicato dalla segnaletica apposta in loco, con **orario 00.00 – 24.00**, agli **autobus ed autosnodati M2 ed M3** non conformi alla direttiva 91/542 CEE e successivi aggiornamenti, destinati sia al TPL che al turismo;
- 2) **Sono esonerati** dal divieto di transito di cui al precedente punto 1) della presente ordinanza:
 - a. i mezzi con allestimento specifico per i non normodotati e provvisti di apposito contrassegno;
 - b. i mezzi su cui sono installati dispositivi idonei a ridurre le emissioni di particolato. Per ognuno dei mezzi interessati, dovrà essere tenuta a bordo del veicolo, ed esibita a richiesta dell'autorità preposta al controllo, idonea documentazione inerente le caratteristiche tecniche e gli abbattimenti previsti, oltre ad idonea certificazione dell'avvenuta installazione del dispositivo stesso.

AVVERTE

che nei confronti dei trasgressori saranno adottate le sanzioni di legge.

Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Bagno a Ripoli, 30.12.2008

IL SINDACO
(Luciano Bartolini)